



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Prot.n. 0018005

Autorizzazione all'organismo denominato "ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale" ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Fichi di Cosenza", registrata in ambito Unione europea.

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 596 del 7 giugno 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Fichi di Cosenza";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 20 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.251 del 27 ottobre 2011, relativo all'autorizzazione all'organismo denominato "ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale" ad effettuare i controlli per la denominazione protetta "Fichi di Cosenza";

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 20 settembre 2011, data di emanazione del decreto sopra citato;

Considerato che il "Consorzio Fico Essiccato del Cosentino" ha confermato "ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale" quale organismo di controllo della denominazione protetta "Fichi di Cosenza", ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n.1151/2012;

Considerato che "ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale" risulta operare con un piano dei controlli tuttora vigente;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Visto il D.P.R. del 23 maggio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 26 giugno 2014, reg.1, foglio 2490, con il quale al dr. Stefano Vaccari, dirigente di I fascia del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

Considerato che, a decorrere dal 28 aprile 2014, risulta vacante la titolarità dell'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Ritenuto nelle more del conferimento dell'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato, di dover assicurare la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell' art. 5 del Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

DECRETA:

Articolo 1

L'organismo denominato "ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale" con sede in Bologna, Via Nazario Sauro n.2, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012 per la denominazione di origine protetta "Fichi di Cosenza", registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n.596 del 7 giugno 2011.

Articolo 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per "ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Articolo 3

1. "ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale" non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta "Fichi di Cosenza", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. "ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Articolo 4

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dal 20 settembre 2014 ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo "ICEA - Istituto per la



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Certificazione Etica e Ambientale” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell’ambito del periodo di validità dell’ autorizzazione “ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale” è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Articolo 5

1. “ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale” comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione “Fichi di Cosenza” delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. “ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale” trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all’utilizzo della denominazione “Fichi di Cosenza” a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell’art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Articolo 6

1. “ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Calabria, ai sensi dell’art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto entra in vigore il 20 settembre 2014 ed è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 25 settembre 2014

F.to Il Capo dell’Ispettorato
Stefano Vaccari